Legge regionale 28 agosto 1995 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

**Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b.**

## Art. 16

*(Modalità, criteri e procedure di attuazione)*

**1.** Le iniziative avviate a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se concluse, a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP ob. 5b e non abbiano usufruito di interventi pubblici, sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge.

**2.** Il Direttore del Servizio per l'attuazione dei programmi comunitari provvede ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996 alla concessione ed alla erogazione dei finanziamenti e dei contributi ai soggetti beneficiari in base alle graduatorie approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

(3)

**2 bis.** Le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 2, finalizzate all'attuazione di interventi contributivi su operazioni di finanziamento, sono stipulate dall'ERSA con banche singole o in "pool" che rispondano ai requisiti tecnico-organizzativi fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA medesimo.

(1)

**2 ter.** Alle banche convenzionate di cui al comma 2 bis sono affidate le attività di verifica e di accertamento previste dall'articolo 9, comma 1 bis, fatti salvi i poteri di controllo dell'ERSA.

(2)

Note:
**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996

**2** Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 17/1996

**3** Comma 2 sostituito da art. 103, comma 4, L. R. 13/1998